

Protocollo n. \_\_\_ 44016\_/LB7/SA/PC

Tit. 10 Cl. 5

Posizione n. 019631

*Il n. di protocollo e il n. di posizione  
devono essere citati nella risposta*

Torino, \_\_09/04/2018\_\_

Spett.le  
LME GLOBAL Srl  
**10078 VENARIA REALE (TO)**  
[lmeglobalsrl@pec.lmeglobal.it](mailto:lmeglobalsrl@pec.lmeglobal.it)

e p.c. Egregio Signor Sindaco del  
Comune di  
**10078 VENARIA REALE (TO)**  
[venariareale@cert.ruparpiemonte.it](mailto:venariareale@cert.ruparpiemonte.it)

Spett.le ARPA  
Dipartimento Provinciale di  
**10135 TORINO**  
[dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it)

Spett.le SUAP  
del Comune di VENARIA REALE  
in delega alla CCIAA  
[suap.to@cert.camcom.it](mailto:suap.to@cert.camcom.it)

**OGGETTO:** Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

*Comunicazione di rinnovo attività*

Sede operativa: **Corso Liguria 31 - VENARIA REALE**

In riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa al SUAP in indirizzo in data 03/02/2018, in merito all'attività di **messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro,

**si formalizza il rinnovo all'iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 216 e s.m.i., a cui la Società risulta iscritta con il numero 12/2018 in scadenza il 03/02/2023.**

Si allega alla presente l'elenco dei rifiuti per cui la Società possiede titolo alla gestione.

Si rammenta infine che:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il **30 aprile di ciascun anno**;
2. l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;

3. la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
4. ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
5. l'attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi, R4, costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rame sono subordinati al possesso delle Certificazioni rilasciate ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
6. per i rottami suddetti, soddisfatte tutte le condizioni fissate dai citati Regolamenti, la cessazione dalla qualifica di rifiuto si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
7. nel caso di rottami non riconducibili alle caratteristiche merceologiche citate, ossia ferro, acciaio, alluminio e rame, valgono invece ancora i criteri fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
8. si sottolinea inoltre che, nel caso di ritiro di "frigoriferi", deve essere certificato dal centro di provenienza l'avvenuta bonifica degli stessi e che, per quanto riguarda le tipologie di cui ai RAEE, i televisori ed i monitor contenenti tubi catodici, stante la decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e s.m.i., sono classificati "speciali pericolosi" e come tali non gestibili in procedura semplificata;
9. stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota CMTo prot. n. 124276/LB7/SA del 08/09/2015 , non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
10. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
11. la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

Distinti saluti.

SA/PC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(ing. Massimo Vettoretti)  
*documento firmato digitalmente*



LME GLOBAL Srl - Sede Operativa: Corso Liguria 31 - VENARIA REALE

Iscrizione n. 12/2018 – Scadenza : 03/02/2023 - Classe: 3<sup>^</sup>

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 <sup>(1)</sup>	20.000	800
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 <sup>(2)</sup>	2.000	200
150104 - 150105 - 150106 - 191203	3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	R13	100	20
150104 - 200140	3.5: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	R13	100	20
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	200	100
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	200	40
160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post- consumo	R13	100	20

<sup>(1)</sup> R4: produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011;

<sup>(2)</sup> R4: produzione di EOW/MPS per i rottami di alluminio e rame secondo il disposto rispettivamente dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, e, per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/02/98;